

331843

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 1195

Brindisi, li

9/8/61

AL SIG.

Coccio B. VincenzoLotto 190 Scala Un. Int. 5

Via

RomoloBrindisi

OGGETTO: Regolarizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anzichè di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonchè dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.796 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V. Sicchè il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 5.05 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 9.993 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	£. <u>1.796</u>	vano per vani <u>5.05</u>	£. <u>9.070</u>
b- Canone consumo acqua normale.....	£.		<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale.....	£.		<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....	£.		<u>273</u>
			<u>9.993</u>

TOTALE LIRE

=====

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta.



DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(47, ultimo capoverso, della normale n. 45 del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Conte Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Castimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. COCCIOLO Veneranda

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5 del 19^e lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 8 1960 al 10 8 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 8.310 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 1960

IL DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Conte Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 26 1960 19 al N.

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 100.000

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete ed impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tassa e bollo
(art. unica della legge 24-11-1901, n. 1202)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tassa e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(1) 47; ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 13 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant^e e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. COCCIOLO VINCENZO

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5 del 19° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 9.070 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in essequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269

A BRINDISI

, add.

27 Agosto

19 62

DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

28 AGO. 1962

Registrata la presente denuncia, add.

19

al N.

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario

IL DIRETTORE

DIRETTORE REGGENTE

Dott. Davide Fazio

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(4) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti e denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. COCCIOLO VINCENZO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5 del 19° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti: L. 9070 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 2.388

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI

, addì

27 Agosto



DENUNZIANTE (7)
Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì

23

19

al 21

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

111.150.000

(*) Bollo di calendario.

CARMINE MAGNANTE

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE
(Giovanni Galasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Art. 18.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

24 MAR 1961

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Uff.: Inquilinato

Prot. n° 1187Al Sig. COCCIOLO VincenzoVia Romolo - lotto 11° - int. 5

Oggetto: MOROSITA'.

BRINDISI

Dall'esame dei registri contabili abbiamo rilevato che Lei è arretrato con il pagamento dei canoni di fitto.

Il suo debito, infatti, ammonta al 10.2.1961 a L. 9.670,
oltre indennità di mora 7% su detto importo per L. 677,
per un totale quindi complessivo di L. 10.347,=

La invitiamo, pertanto, a voler provvedere al versamento di tale importo al più presto, comprendendo anche la mensilità relativa al Marzo c.a., tutto ciò comunque, non oltre il decimo giorno dalla data della presente.

Non ottemperando a quanto innanzi si adirà le vie legali per il rilascio dell'appartamento e per il recupero della somma dovuta.-

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA - CASA

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto

(1) dell'appartamento sito in

Via n. piano int

nel prendere possesso dei locali assegnatigli dichiara di aver visitato

l'alloggio e di averlo trovato in perfetto stato ed adatto all'uso convenuto.

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene consegnato in perfetto stato

di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a regola d'arte e che i sot-

toelencati impianti ed accessori sono in buone condizioni di funzionamento:

.....

.....

Osservazioni:

.....

.....

FIRMA

Corrado Vignaro

(1) Locatario o Assegnatario

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
=====000(0)000=====

Prot.n. _____
Ufficio Amm.vo _____

Brindisi, li 22 OTT. 1957

AL SIG. Cosìalo Vincenzo
VIA Mantegna No 2
Brindisi
=====

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in via Romulo lotto 19 scala 1 interno 5.

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 5.

La invito, pertanto, a presentarsi alla sede di questo Istituto, via Casimiro n. 9 per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Brindisi", per l'ammontare di £. 37.340 come appresso dovute:

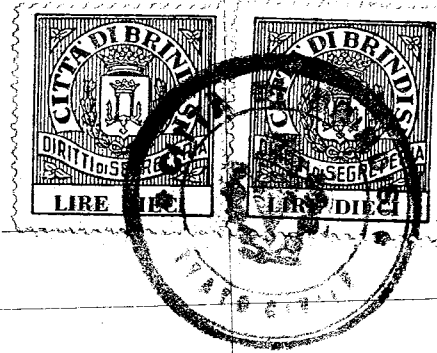
- | | |
|--|-------------------------|
| a) - mensilità di fitto e servizi dal <u>10 NOV. 1957</u> al <u>10 DIC. 1957</u> | £. <u>8.310</u> = |
| £. <u>4662</u> vano x vani <u>5</u> | " <u>450</u> = |
| b) - canone consumo acqua normale | " <u>75</u> = |
| c) - contributo nelle spese di illuminazione scale | " <u>27.255</u> = |
| d) - deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto) | " <u>1.000</u> = |
| e) - deposito spese contrattuali | " <u>250</u> = |
| f) - I.G.E. 3% su a) | " <u>37.340</u> = |

T o t a l e

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.

Non presentandosi entro il 28 corrente, sarà dichiarata rinunciataria all'appartamento.

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo VALLARINO)



MUNICIPIO DI BRINDISI

IL SINDACO

Esaminati i registri di anagrafe di questo Comune

CERTIFICA

he Sig. Locisio Vincenzo
Nicola

nato il 2-8-919 nel Comune di Brindisi

è iscritto in questo registro di popolazione dal la nascita

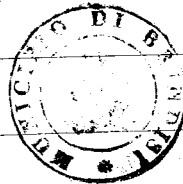
ed abitante in Via Moulengro 2

Si rilascia per uso alloggio

Brindisi, 18.6.357

IL CAPO REPARTO

[Signature]



IL SINDACO

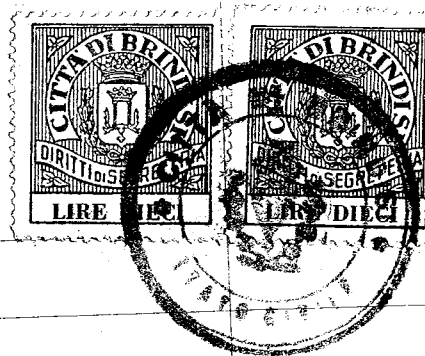
UFFICIO STATO CIVILE - ANAGRAFE

(Cav. Teodoro Carella)

[Signature]

3200

Messina



MUNICIPIO DI BRINDISI

IL SINDACO

Esaminati i registri di anagrafe di questo Comune

CERTIFICA

he Sig. Pocisio Vincenzo
Musla

nato il 28-8-919 nel Comune di Brindisi

è iscritto in questo registro di popolazione dal la nascita

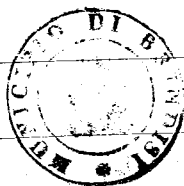
ed abitante in Via Montenegro 2

Si rilascia per uso alloggio

Brindisi, 18-6-357

IL CAPO REPARTO

Musla



IL SINDACO

UFFICIO DELLO STATO CIVILE - ANAGRAFE

(Cav. Leodoro Carella)

Caulli

3200

Messicani



SPECIFIC
43/11 Pres.
Data: L. 15,00
Chiedi legalizzazione L.
Totale: L.
1961.10.1957
SECRETAR

CASELLARIO GIUDIZIALE

Certificato^(a) GENERALE

Procura della Repubblica presso il Tribunale di (b)

Al nome di (c)

(di o fu)^(d)

e (di o fu)^(e)

nato il

in

Provincia (o Stato) (f) di

sulla richiesta di (g)

per (h)

si attesta che in questo Casellario giudiziale risulta: (i)

(a) Generale, penale o civile.

(b) La Procura della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il luogo di nascita della persona alla quale il certificato si riferisce; la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, anche per gli stranieri e per i cittadini nati all'estero. (c) Nome e cognome della persona alla quale il certificato si riferisce.

(d) Nome del padre. (e) Cognome e nome della madre.

(f) Per i nati all'estero.

(g) Cognome e nome del richiedente.

(h) Motivo della richiesta.

(i) Segnare le decisioni in ordine cronologico, indicando per ciascuna: 1° la data della decisione; — 2° il magistrato che la pronunziò e la sua sede; — 3° il dispositivo; — 4° (per le decisioni penali di condanna) il titolo del reato, indicando se tentato o se continuato, con le aggravanti, circostanze attenuanti e difflitte, la delittualità o professionalità o professionalità di tendenza a delinquere di sicurezza, articoli di pene accessorie, condanna, pena, mese e anno, scontata, o. Seguono la

Seguono la segretaria della Procura, il membro dell'ufficio.

La legalizzazione della firma del Segretario è fatta dal Procuratore della Repubblica, ed è soggetta alla normale tassa di concessione governativa.

I certificati rilasciati con urgenza, e cioè nello stesso giorno della richiesta, sono soggetti alla tassa di bollo di L. 2.

N. B. — Il certificato è rilasciato su domanda al Procuratore della Repubblica competente. Alla domanda deve unirsi il certificato di nascita od altro documento che il Procuratore della Repubblica stesso ritenga equipollente. La domanda ed i documenti sono esenti da tasse di bollo.

NULLA

1961.10.1957

In data 11



IL SEGRETARIO

Pino Damiano



Istituto e Orfanotrofio Femminile

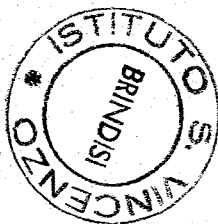
S. Vincenzo

Piazza Duomo, 6 - Brindisi - Telefono 10-63

1. Signora Palumbo Cosima, vedova Guadalupi - cinque figli, di cui due giovanotti (uno ex combattente) - abita in una stanza del fabbricato di Via Montenegro di proprietà dell'Istituto.
2. Signor Cecciele Vincense - marito, moglie, tre figli, la vecchia madre a carico, totale sei persone. La famiglia è attualmente divisa per l'impossibilità di convivere tutti in una stanzetta, a danno dell'unione familiare.

Anche il Signor Cecciele, come la Guadalupi, domicilia in Via Montenegro N° 2, nel fabbricato appartenente all'Istituto San Vincense.

Si prega con tutta l'anima di voler assegnare una casa alle suindicate famiglie, poichè il fabbricato da loro occupato è di necessità vitale all'Istituto.



La Superiore
Suor Maria Fizzari

Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
BRINDISI

S I C E R T I F I C A

che i nominativi a tergo indicati non risultano iscritti
nel registro dei possessori del Catasto Fabbricati del
Comune di Brindisi.

Si rilascia per uso assegnazione alloggio.

Brindisi, 19 GIU 1957



IL DIRETTORE DI 1^a CLASSE

Eugenio Valsecchi

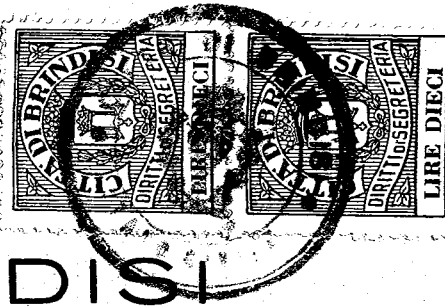
Il Compilatore

9230 Lire 150

Mod. 103 N.



Visto p



CITTA' DI BRINDISI

IL SINDACO

CERTIFICA RISULTARE DAL REGISTRO DI POPOLAZIONE

che la famiglia di *Cocciolo Vincenzo*
Via Montenegro 2

3202
è composta come segue:

N. d'ordine	Grado di parentela	COGNOME E NOME	COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA			DATA DI MORTE			NOTE
				Giorno	Mese	Anno	Giorno	Mese	Anno	
1	cap	Cocciolo Vincenzo	Brindisi	18	8	1912				
2	figli	Luigi Cocciolo	"	18	7	1915				
3	figli	Cocciolo Benito	"	7	1	1936				
4	"	Diego	"	30	6	1937				
5	"	Primo	"	20	5	1939				
6	figlia	Luciana Cocciolo	"	25	8	1938				

Eventuali annotazioni

Rilasciata in carta *buola* per uso *alloggi*

Brindisi,

18. 6. 35



L'ASSISTENTE ALLO STATO CIVILE - ANAGRAFE
IL SINDACO
(*Car. Teodoro Carella*)



Ill.mo Signor PRESIDENTE

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

B R I N D I S I

Il sottoscritto Cocciolo Vincenzo, residente in
Via Montenegro n° 2 - Brindisi - dovendo sloggiare
dalla sua attuale abitazione, di proprietà dell'I-
stituto San Vincenzo, che, già danneggiata dalla
guerra, ha subito nuovi e rilevanti danni dal ciclo-
ne del 19-11-1956, tanto da essere puntellata di ur-
genza dal Genio Civile locale, chiede alla S.V.Ill.ma
di volergli assegnare una abitazione nella prossima
assegnazione.

All'uopo alliga i documenti richiesti:

1. Certificato penale generale
2. Stato di famiglia
3. Certificato II.DD.
4. Certificato residenza
5. Assegno banuario di L.500

Fiducioso riverisce e ringrazia

Brindisi, 21 maggio 1957

(Signor Cocciolo Vincenzo)

Cocciolo Vincenzo